

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE**

Il giudice dott. Alessandro Cabianca

a scioglimento della riserva assunta in data 24.10.2019

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Vista l'istanza di sospensione dell'efficacia provvisoria del Decreto Ingiuntivo n. OMISSIS del Tribunale di Venezia depositata in data 30.09.2019 da INGEGNERE nell'ambito del procedimento di opposizione al medesimo Decreto Ingiuntivo instaurato dal medesimo ai sensi dell'art. 650 c.p.c.;

Vista la memoria di costituzione depositata in data 18.10.2019 da SOCIETÀ

Ritenuto che debba essere affrontata in via preliminare la questione dell'eccezione di inesistenza e/o nullità e/o invalidità della notifica del decreto ingiuntivo opposto, in quanto esso è stato notificato presso un indirizzo PEC (OMISSIS), tratto dall'indirizzario INIPEC, di cui INGEGNERE era all'epoca titolare per averlo ottenuto in quanto iscritto al relativo albo professionale;

Considerato, quanto alla questione della possibilità di utilizzare gli elenchi pubblici PEC di cui all'art. 16 ter del D.L. n. 179/2012 per notificazioni di atti estranei all'ambito professionale o imprenditoriale o comunque alla finalità per la quale il cittadino, il professionista o l'impresa si vede iscritto in quel determinato elenco, che:

- **l'art. 1 del legge n. 53/94** stabilisce che "L'avvocato o il procuratore legale, munito di procura alle liti a norma dell'articolo 83 del codice di procedura civile e della autorizzazione del consiglio dell'ordine nel cui albo è iscritto a norma dell'articolo 7 della presente legge, può eseguire la notificazione di atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale a mezzo del servizio postale, secondo le modalità previste dalla legge 20 novembre 1982, n. 890, salvo che l'autorità giudiziaria disponga che la notifica sia eseguita personalmente. Quando ricorrono i requisiti di cui al periodo precedente, fatta eccezione per l'autorizzazione del consiglio dell'ordine, la notificazione degli atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale può essere eseguita a mezzo di posta elettronica certificata".

- l'art. 16-ter del D.L. n. 179/2012 (Pubblici elenchi per notificazioni e comunicazioni), prevede che "A decorrere dal 15 dicembre 2013, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale si intendono per pubblici elenchi quelli previsti dagli articoli 6-bis, 6-quater e 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dall'articolo 16, comma 12, del presente decreto, dall'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nonché il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della giustizia".

- l'art. 6-bis del D.Lgs. n. 82/2005 (Indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti), prevede che "Al fine di favorire la presentazione di istanze, dichiarazioni e dati, nonché lo scambio di informazioni e documenti tra i soggetti di cui all'articolo 2, collima

Ordinanza, Tribunale di Venezia, Giudice Alessandro Cabianca, del 25 ottobre 2019

2 e le imprese e i professionisti in modalità telematica, è istituito il pubblico elenco denominato Indice nazionale dei domicili digitali (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti, presso il Ministero per lo sviluppo economico".

Considerato che l'art. 16-ter del D.L. n. 179/2012 fa un generico riferimento all'utilizzabilità dei pubblici elenchi ivi indicati "ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale", non operando alcuna distinzione o limitazione d'efficacia e andando oltre alla finalità istitutiva dei singoli registri, che per INI-PEC è limitata alla presentazione di istanze, dichiarazioni e dati, nonché allo scambio di informazioni e documenti tra la pubblica amministrazione e le imprese e i professionisti in modalità telematica, per cui dal dato normativo la notifica operata via PEC all'indirizzo tratto da detto elenco appare validamente effettuata;

Considerato che diversamente opinando si creerebbero intollerabili incertezze circa la validità della notificazione utilizzando il pubblico registro INI-PEC, del tutto incompatibili con le esigenze di certezza che sono sottese al processo notificatorio, in quanto la validità della notificazione deriverebbe da un fatto del tutto esogeno al procedimento notificatorio, ossia l'inerenza o meno dell'atto notificato all'attività professionale o d'impresa del soggetto notificato, questione che spesso risulta di difficile soluzione (si pensi in materia consumeristica) e che presuppone, comunque, un accertamento sostanziale il cui espletamento non trova alcun riferimento normativo;

Considerato che si ritiene valida la notifica via PEC agli indirizzi risultanti dal registro INI-PEC (cfr. Cass. n. 30139/2017; Cass. n. 3709/2019; Cass. n. 9893/2019 e Cass. n. 9897/2019);

Ritenuto, dunque, che l'utilizzo di ciascun elenco pubblico richiamato dal ricordato art. 16-ter può avvenire per tutte le notificazioni ex art. 3 bis L. 53/94 anche al di fuori dell'ambito "proprio" per il quale questo o quell'indirizzario PEC fu istituito e, nel caso dell'INI-PEC, anche per le notificazioni di atti estranei all'ambito professionale del soggetto notificato;

Ritenuto, dunque, che sussistono fondate ragioni per ritenere l'opposizione tardiva;

P.Q.M.

Rigetta l'istanza.

Spese al definitivo.

Si comunichi.

Venezia, 25/10/2019

Il Giudice

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*